ISSN 1826-3534

federalismi.it
RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO, COMPARATO, EUROPEO

11 NOVEMBRE 2026

La riforma della cittadinanza italiana e i discendenti per linea materna: profili di discriminazione intergenerazionale tra Costituzione e diritto dell'Unione europea

di Marco Infusino
Avvocato
Foro di Roma

La riforma della cittadinanza italiana e i discendenti per linea materna: profili di discriminazione intergenerazionale tra Costituzione e diritto dell'Unione europea *

di Marco Infusino
Avvocato
Foro di Roma

Abstract [It]: La legge n. 74/2025 ha introdotto significative limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai discendenti degli emigrati. Il contributo analizza gli effetti della nuova disciplina sui discendenti delle donne italiane che, anteriormente al 1° gennaio 1948, non potevano trasmettere la cittadinanza ai propri figli. Si prospetta la configurabilità di una discriminazione indiretta e per associazione, derivante dalla sovrapposizione tra la pregressa discriminazione fondata sul sesso e una disciplina legislativa apparentemente neutrale. Sono evidenziati i profili di criticità della disciplina alla luce dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. In conclusione, si esaminano i possibili rimedi interpretativi, costituzionali ed europei volti a prevenire la perpetuazione degli effetti discriminatori.

Title: The reform of italian citizenship law and descendants in the maternal line: intergenerational discrimination in light of Constitutional and European Union Law

Abstract [En]: Law No. 74/2025 has introduced significant limitations on the transmission of Italian citizenship *iure sanguinis* to descendants of emigrants. This contribution examines the effects of the new legislation on the descendants of Italian women who, prior to 1 January 1948, were unable to transmit citizenship to their children. It argues that the new framework may give rise to indirect discrimination and discrimination by association, resulting from the interplay between historical sex-based discrimination and apparently neutral legislation. The analysis highlights the critical issues raised by the new framework in light of the principles of equality and reasonableness. Finally, it examines possible interpretative, constitutional, and European remedies aimed at preventing the perpetuation of its discriminatory effects.

Parole chiave: cittadinanza italiana per discendenza, legge n. 74/2025, linea materna, discriminazione indiretta e discriminazione per associazione, rimedi
Keywords: italian citizenship by descent, Law No. 74/2025, maternal line, indirect discrimination and discrimination by association, remedies

Sommario: **1.** La riforma del 2025 e la questione della discriminazione intergenerazionale. **2.** La discriminazione di genere nella trasmissione della cittadinanza per linea materna: evoluzione normativa e superamento giurisprudenziale. **3.** Gli effetti discriminatori della legge n. 74/2025: il limite generazionale tra discriminazione indiretta e discriminazione per associazione. **4.** Le obiezioni alla tesi della discriminazione e la loro tenuta alla luce del diritto costituzionale e dell'Unione europea. **5.** Conclusioni: verso una rilettura della riforma conforme ai principi di uguaglianza ed effettività della tutela.

* Articolo sottoposto a referaggio.

1. La riforma del 2025 e la questione della discriminazione intergenerazionale

La riforma della cittadinanza[1], introdotta con il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 23 maggio 2025, ha profondamente inciso sull'assetto dello *ius sanguinis*, ridefinendo i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti degli emigrati. In particolare, il legislatore ha introdotto nuovi requisiti soggettivi e limiti di carattere generazionale che restringono in misura significativa l'ambito di operatività del tradizionale criterio della discendenza.

La finalità dichiarata dell'intervento è quella di ricondurre l'acquisto della cittadinanza entro il perimetro di un'effettiva appartenenza alla comunità nazionale, evitando il riconoscimento dello *status civitatis* a soggetti privi di un concreto legame con l'Italia.

Le innovazioni introdotte hanno suscitato un ampio dibattito dottrinale[2] e giurisprudenziale[3] incentrato soprattutto sulla compatibilità di tali innovazioni con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e tutela dell'affidamento nonché con i vincoli derivanti dall'Unione europea.

[1] Sul nuovo assetto della cittadinanza *iure sanguinis*, si veda, anche per i primi rilievi critici, M. INFUSINO, *Cittadinanza italiana iure sanguinis: errori e criticità della nuova frontiera*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2025, p. 96 ss.; E. GROSSO, *Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2025, p. 697 ss.; N. BRUTTI, *Riforma della cittadinanza iure sanguinis: diritto comparato e tutela multilivello*, in *Comparazione e diritto civile*, 2025, p. 365 ss.; ID., *Il "sottile vincolo": dubbi e prospettive sulla cittadinanza iure sanguinis*, in *Federalismi*, n. 13, 2025, p. 1 ss.; G. BONATO, *Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025: la "Grande Perdita" della cittadinanza italiana*, in *Judicium*, 2025, p. 1 ss. ID, *La cittadinanza italiana dopo la legge n. 74 del 2025: i dubbi di costituzionalità della nuova disciplina*, in *Judicium*, 2026, pp. 1-66; M. CARDUCCI, *Profili di incostituzionalità della nuova legge sulla cittadinanza: una fictio provvedimentale sull'identità degli oriundi*, in *Diritti comparati*, 2025; L. STAMME, *La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6, 2025, p. 117 ss.; G. PERIN, «*La patria dei padri è la patria dei figlio». Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all'estero e residenti in Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3, 2025, p. 1 ss.

[2] Per il dibattito dottrinale sulla riforma, cfr., oltre agli Autori citati *supra*, nt. 1, G. FERRAIUOLO, *Note minime sulla ragionevolezza del decreto-legge n. 36/2025*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 1, 2026, p. 1 ss.; G. D'AMICO, *La cittadinanza «silente» e la «confessione» del Governo legislatore. A proposito di alcune questioni di costituzionalità sul d.l. n. 36 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 2, 2026, p. 146 ss.; G. PRATTI, *La cittadinanza dopo il d.l. 36/2025: verso lo ius sanguinis temperato?*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 2, 2026, p. 180 ss.; G. ROSSOLILLO, *La legge n. 74 del 2025 e i limiti all'applicazione della cittadinanza iure sanguinis*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4, 2025, p. 1158 ss.; F. SALIMBENI, *La nuova legge sulla cittadinanza iure sanguinis: analisi e prospettive di riforma*, in *Federalismi*, n. 1, 2026; F. CORVAJA, *Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale italiano*, in *Eurojus,* n. 2, 2025, p. 25 ss.; E. CAVASINO, *Una riforma dello ius sanguinis gravemente problematica: la privazione di massa della cittadinanza con decreto-legge ed in via retroattiva*, in G. SCARCHILLO (a cura di), *La cittadinanza italiana per discendenza ("iure sanguinis"). Riflessioni sugli aspetti di legittimità costituzionale della Legge 74/2025*, Pisa, 2026, pp. 137-154; ID., *La cittadinanza al tempo delle migrazioni: oltre lo ius sanguinis, ma con ragionevolezza*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 1, 2026, p. 1 ss.

[3] A seguito dell'entrata della riforma, la disciplina introdotta dal legislatore è stata immediatamente oggetto di plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale. In particolare, sono state adottate quattro ordinanze di rimessione: una dal Tribunale di Torino, una dal Tribunale di Mantova e due dal Tribunale di Campobasso. Pur traendo origine da giudizi distinti, le ordinanze hanno sottoposto all'esame della Corte costituzionale la conformità delle nuove disposizioni ai principi e ai parametri costituzionali, facendo emergere i principali profili di criticità riscontrati nella prima fase di applicazione della riforma.

Tale confronto ha trovato un primo approdo nella sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale[4], chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino.

Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato le questioni in parte non fondate e in parte inammissibili, offrendo una complessiva ricostruzione della nuova disciplina e dei suoi rapporti con i principi costituzionali.

La pronuncia non ha, tuttavia, posto fine al dibattito; al contrario, ha alimentato un vivace confronto[5] intorno ad alcuni profili particolarmente controversi: la qualificazione della nuova disciplina come preclusione originaria anziché come revoca dello *status civitatis*[6]; la prevedibilità dell'intervento legislativo[7];

[4] Cfr. Corte cost., sentenza n. 63/2026 del 30 aprile 2026.

[5] Parte della dottrina ha accolto favorevolmente la valorizzazione del principio di effettività del legame con lo Stato operata dalla Corte costituzionale, ritenendola coerente con l'evoluzione della disciplina della cittadinanza e compatibile con il diritto dell'Unione europea. In questa prospettiva si collocano, sia pure con diverse sfumature, M. INGLESE, *La legge sulla cittadinanza italiana e le convergenze tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia*, in *Unione europea e diritti*, n. 2, 2026, p. 1 ss.; B. BAREL, *Ius sanguinis: il principio di effettività fra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 30 aprile 2026*, in *Eurojus*, n. 2, 2026, p. 1 ss.; R. CHERCHI, *La cittadinanza «virtuale» degli oriundi italiani: retroattività, affidamento e genuine link nella sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, 2026, pp. 1-21. Quest'ultimo condivide la conclusione della Corte sull'infondatezza delle questioni sollevate dal Tribunale di Torino ma osserva che il principio di effettività, se giustifica la nuova disciplina, dovrebbe orientare anche una più ampia revisione dei criteri di acquisto della cittadinanza, valorizzando il legame con la comunità sociale, scolastica, lavorativa e culturale del Paese, anche in assenza di ascendenza italiana. Una prospettiva analoga, volta a superare il tradizionale paradigma dello *ius sanguinis*, era già stata prospettata da A. RAUTI, *La cittadinanza tra "sostanza", mercato e persona*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 2, 2019, p. 496; G. MILANI, *Ius linguae e status civitatis: verso un nuovo paradigma della cittadinanza italiana?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, 2019, pp. 111-113; C. PANZERA, *La cittadinanza come diritto e come problema nello Stato costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2024, pp. 32-35. Di segno opposto è S. MARINAI, *Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell'Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana*, in *Eurojus*, n. 2, 2026, p. 1 ss., secondo cui la Corte avrebbe attribuito un peso eccessivo alla discrezionalità del legislatore, ridimensionando le garanzie derivanti dal diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In questa prospettiva, la cittadinanza non rappresenta soltanto un'espressione dell'identità nazionale, ma anche uno strumento di tutela dei diritti fondamentali, imponendo un più equilibrato bilanciamento tra sovranità statale e integrazione europea.

[6] Sul punto, si veda G. MANNUCCI, *Cittadinanza iure sanguinis e affidamento senza posizione: note a margine di Corte costituzionale n. 63 del 2026*, in *ADiM Blog*, 2026. L'Autrice evidenzia come la sentenza n. 63/2026 segni un ridimensionamento della tutela della cittadinanza quale *status* giuridico, distinguendo tra uno *status* già accertato e uno non ancora riconosciuto. Solo il primo, secondo la Corte, meriterebbe piena tutela rispetto agli effetti retroattivi della riforma, che viene così qualificata non come revoca della cittadinanza, ma come nuova disciplina delle condizioni per il suo accertamento. Ne deriva una tutela dell'affidamento limitata ai rapporti giuridici già consolidati ed esclusiva delle mere aspettative al riconoscimento dello *status*. La ricostruzione appare tuttavia problematica, poiché la riforma impedisce, in concreto, a molti soggetti di ottenere uno *status* che sarebbe stato riconoscibile secondo la disciplina previgente. Essa si pone inoltre in discontinuità rispetto a Cass., Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317, in *Foro it.*, 2023, c. 3738, con nota di P. CARBONE, *"Grande naturalizzazione"? No grazie. Cittadinanza "iure sanguinis" al vaglio delle sezioni unite*, e in *Giur. it.*, n. 11, 2023, p. 2358 ss., con nota di G. BONATO, *Cittadinanza – La Grande Naturalizzazione brasiliana non causò la perdita della cittadinanza italiana*, che aveva ribadito la natura dichiarativa dell'accertamento giudiziale della cittadinanza *iure sanguinis* e l'irrilevanza del momento del riconoscimento formale ai fini dell'esistenza dello *status*.

[7] Nella sentenza n. 63/2026, la Corte costituzionale attribuisce rilievo alla presentazione, nell'ottobre 2024, di alcuni progetti di legge diretti a limitare la cittadinanza per discendenza e all'innalzamento, nel dicembre dello stesso anno, del contributo unificato per i giudizi in materia di cittadinanza, ritenendoli indici della prevedibilità di un imminente intervento restrittivo. L'argomento, tuttavia, non appare pienamente persuasivo. La mera presentazione di un progetto di legge costituisce, infatti, un atto ordinario dell'attività parlamentare e non consente di prevedere l'effettiva approvazione di una riforma, che diviene vincolante solo con l'approvazione definitiva, la promulgazione e la pubblicazione della legge. Attribuire al deposito di una proposta un valore predittivo della futura modifica normativa

la tutela dell'affidamento maturato dai soggetti che, secondo la disciplina previgente, dovevano ritenersi cittadini italiani fin dalla nascita[8]; la mancata proposizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea[9] nonché l'ampiezza di alcune affermazioni della Consulta che sembrano trascendere quanto strettamente necessario ai fini della decisione.

Sotto quest'ultimo aspetto, la sentenza appare aver privilegiato una valutazione complessiva della riforma soffermandosi prevalentemente sulla legittimità del nuovo modello di cittadinanza delineato dal legislatore. È rimasta, invece, sullo sfondo una questione che, pur emergendo dal giudizio *a quo*, presenta caratteristiche autonome e solleva peculiari problemi di legittimità costituzionale ed eurounitaria: l'incidenza della riforma sui discendenti delle donne italiane che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, erano giuridicamente impossibilitate a trasmettere lo *status* ai propri figli.

È proprio su questo specifico versante che si concentra il presente contributo. L'obiettivo non è quello di riesaminare complessivamente la riforma né di riproporre le numerose questioni già affrontate dalla dottrina bensì di verificare se l'applicazione indistinta del nuovo limite generazionale ai discendenti della linea materna finisca per perpetuare gli effetti di una discriminazione storica fondata sul sesso.

A tal fine, l'analisi utilizza le categorie della discriminazione indiretta e della discriminazione per associazione elaborate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea non già come istituti settoriali del

significa, pertanto, riconoscerle un'efficacia che l'ordinamento non le attribuisce. Analoghe perplessità suscita il riferimento all'aumento del contributo unificato. Tale misura incide sulle condizioni economiche di accesso alla tutela giurisdizionale, ma non sui presupposti sostanziali per il riconoscimento della cittadinanza. Anche qualora fosse stata finalizzata a contenere il contenzioso, non se ne può logicamente desumere la prevedibilità di una radicale modifica dello *ius sanguinis*. L'aumento del costo di accesso alla giurisdizione non costituisce, dunque, un indice sufficiente della prevedibilità di una modifica dei requisiti sostanziali della cittadinanza.

[8] La ricostruzione della Corte costituzionale si pone in tensione con il diritto vivente, che riconosce allo *status civitatis* natura originaria e non costitutiva. Secondo la giurisprudenza consolidata, la cittadinanza *iure sanguinis* si acquista automaticamente alla nascita, ove ricorrano i presupposti di legge, mentre il riconoscimento amministrativo o giudiziale ha natura meramente dichiarativa, limitandosi ad accertare uno *status* già esistente. Il soggetto, dunque, non diviene cittadino per effetto del riconoscimento, ma lo è sin dalla nascita. La distinzione operata dalla Corte tra cittadinanza «già accertata» e cittadinanza «non ancora riconosciuta» sembra invece attribuire al riconoscimento un rilievo sostanzialmente costitutivo, trasformando uno *status* originario in una situazione subordinata al suo accertamento e consentendo così l'applicazione della nuova disciplina anche a rapporti sorti anteriormente alla riforma. L'impostazione appare problematica anche perché, se la cittadinanza *iure sanguinis* costituisce uno *status* originariamente acquisito, la sua soppressione automatica nei confronti di intere categorie di soggetti si avvicina, sul piano sostanziale, a un'ipotesi di perdita della cittadinanza. Sul tema, si veda U. DE SIERVO, *Art. 22*, in U. DE SIERVO - A. FEDELE, *Rapporti civili*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, artt. 22-23, Bologna-Roma, 1978, pp. 1-20; F.G. PIZZETTI, *Articolo 22*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, a cura di F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI, Bologna, vol. I, 2021, pp. 165-171; M. MELLONE, *L'accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis, un viaggio interdisciplinare alla ricerca delle origini italiane*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 1-424; R. CLERICI, *Cittadinanza e apolidia, Rassegna*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3, 2022, p. 1 ss.; G. BONATO, *Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025: la "Grande Perdita" della cittadinanza italiana*, cit., p. 26, il quale sottolinea la particolare incisività del nuovo meccanismo di perdita della cittadinanza.

[9] S. MARINAI, *Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell'Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana*, cit., sottolinea come un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe favorito un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e avrebbe consentito di chiarire l'estensione del principio di proporzionalità anche nelle ipotesi di mancato riconoscimento della cittadinanza. La scelta della Corte costituzionale viene, quindi, considerata un'occasione mancata di dialogo tra le giurisdizioni europee e nazionali.

diritto antidiscriminatorio ma quali espressioni del principio generale di uguaglianza idonee a verificare se una disciplina apparentemente neutra produca, in concreto, effetti discriminatori incompatibili con gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'art. 18 TFUE e con l'art. 3, secondo comma, Cost.

2. La discriminazione di genere nella trasmissione della cittadinanza per linea materna: evoluzione normativa e superamento giurisprudenziale

L'individuazione di tale specifico profilo rende necessario ripercorrere, sia pure sinteticamente, l'evoluzione della disciplina della cittadinanza per linea materna[10]. Solo ricostruendo il percorso normativo e giurisprudenziale che ha progressivamente rimosso la storica discriminazione fondata sul sesso è possibile comprendere perché il limite generazionale introdotto dalla legge n. 74/2025 non incida su situazioni omogenee ma finisca per gravare in misura particolare proprio sui discendenti delle donne italiane che, per decenni, sono state giuridicamente impossibilitate a trasmettere la cittadinanza ai propri figli.

Nel sistema delineato dalla legge n. 555 del 13 giugno 1912, primo provvedimento organico in materia di cittadinanza italiana, la facoltà di trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli era riconosciuta esclusivamente al padre («*è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino*») mentre alla madre tale possibilità era preclusa, salvo limitate eccezioni[11].

La disciplina rifletteva una concezione patriarcale della famiglia nella quale l'unità dello *status civitatis* era assicurata attraverso la figura del marito e del padre, unico soggetto legittimato a determinare lo *status* giuridico dei figli. La donna, al contrario, era considerata priva di un'autonoma capacità di trasmettere la cittadinanza in una prospettiva che subordinava la sua posizione giuridica a quella del coniuge e che rispecchiava il più ampio assetto dei rapporti familiari vigente all'epoca[12].

[10] Per un'analisi dell'evoluzione della normativa italiana sulla cittadinanza, con particolare riguardo alle discriminazioni subite dalle donne e ai loro effetti ancora persistenti, si veda M. MELLONE, *Disciplina della cittadinanza italiana e donne cittadine. Una discriminazione mai terminata*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 1-246. Sul rapporto tra cittadinanza, eguaglianza e posizione della donna, si rinvia a G. GAJA, *Matrimonio e cittadinanza: aspetti costituzionali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, p. 2086 ss.; R. CLERICI, *Nuove prospettive in tema di cittadinanza della donna maritata*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1975, p. 696 ss.

[11] La trasmissione della cittadinanza italiana per linea materna era prevista soltanto nei casi in cui il padre fosse ignoto, apolide o non avesse la cittadinanza italiana oppure qualora il figlio non acquisisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di appartenenza di quest'ultimo. Sul punto, si veda V. MAROTTA, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Satura Editrice, Napoli, 2023, p. 9, il quale ricorda come già nel diritto romano «la cittadinanza degli ascendenti si prolunga[va] indefinitamente nella cittadinanza dei discendenti», sebbene «limitatamente alla linea maschile».

[12] E. MAZZARA, *Disuguaglianza di genere e cittadinanza: una questione ancora aperta*, in *Lecostituzionaliste.it*, 2026, p. 4, osserva come, nonostante il tema della piena capacità giuridica fosse già oggetto di dibattito nella società civile dell'epoca, il legislatore del 1912 non avesse introdotto significative innovazioni rispetto alla disciplina del 1865. Al contrario, la legge avrebbe ulteriormente compresso la sfera giuridica della donna coniugata, rimettendo al marito ogni decisione relativa alla sua condizione di cittadina.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il quadro mutò radicalmente giacché gli artt. 3 e 29 Cost. introdussero il principio di uguaglianza tra uomo e donna e imposero una rilettura dell'intero sistema della cittadinanza alla luce dei nuovi valori costituzionali[13].

In tale contesto si colloca la sentenza n. 87 del 1975[14] della Corte costituzionale con la quale furono dichiarate illegittime alcune disposizioni discriminatorie concernenti la perdita della cittadinanza da parte della donna coniugata. In particolare, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 555 del 13 giugno 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che avesse contratto matrimonio con uno straniero e che, per effetto di tale matrimonio, ne avesse acquistato la cittadinanza indipendentemente dalla propria volontà. La disciplina determinava un'ingiustificata disparità di trattamento tra i coniugi, ponendo la donna in una condizione di inferiorità incompatibile con gli artt. 3 e 29 Cost.

Il definitivo superamento della discriminazione nella trasmissione della cittadinanza ai figli si ebbe con la sentenza n. 30 del 1983[15], con la quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

Il legislatore recepì tale principio soltanto con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992, stabilendo che «*è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini*»: da quel momento, la trasmissione della cittadinanza venne ricondotta a un criterio di piena parità tra i genitori, eliminando ogni discriminazione fondata sul sesso.

Rimase, tuttavia, irrisolta la posizione dei soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1948. Le pronunce della Corte costituzionale, infatti, producono effetti dal giorno successivo alla loro pubblicazione e non operano retroattivamente, con la conseguenza che le situazioni consolidate prima dell'entrata in vigore della Costituzione continuarono a essere disciplinate secondo la normativa previgente. Per molti anni, pertanto, lo Stato ha continuato a negare il riconoscimento della cittadinanza ai figli di donne italiane nati prima del 1° gennaio 1948, sostenendo che il principio di uguaglianza non potesse trovare applicazione rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.

La svolta si ebbe soltanto nel 2009 con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466[16] che superò tale impostazione qualificando la cittadinanza come uno *status* giuridico permanente,

[13] Sul punto, A. SIMONATI, *La "Cittadinanza di Genere": le Nuove Frontiere dell'Uguaglianza fra Uomini e Donne*, in *Nuove Autonomie*, *Rivista Quadrimestrale di Diritto Pubblico*, n. 2, 2022, pp. 705-716.

[14] Cfr. Corte cost., sentenza n. 87 del 9 aprile 1975, dep. 16 aprile 1975.

[15] Cfr. Corte cost., sentenza n. 30 del 28 gennaio 198, dep. 9 febbraio 1983.

[16] Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466, in *Rass. Avv. Stato*, n. 2, 2009, pp. 221-225, con nota di L. D'ASCIA, *Questioni di cittadinanza per i discendenti delle donne italiane, sposate con stranieri prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Una "lettura costituzionale" delle Sezioni Unite che evoca la tecnica manipolativa della Corte costituzionale)*. Su questa giurisprudenza, si veda anche A. PACE, *La c.d. retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale in materia di status*, in *Foro it.*, V, n. 6, 2012, pp. 224-230; O. VERCELLI, *Sentenza n. 4466/2009: la Cassazione (SS.UU.) fornisce una lettura innovativa e*

imprescrittibile e sindacabile in ogni tempo. La Corte ritenne, infatti, che l'illegittima privazione della cittadinanza derivante dalla disciplina discriminatoria del 1912 producesse effetti permanenti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, rendendo così possibile il riconoscimento giudiziale della cittadinanza *iure sanguinis* anche ai figli di donne italiane nati anteriormente al 1° gennaio 1948.

Nonostante tale fondamentale approdo giurisprudenziale, il legislatore non ha mai recepito i principi affermati dalle Sezioni Unite. Ne consegue che, ancora oggi, in assenza di uno specifico intervento normativo, il riconoscimento della cittadinanza nei casi di trasmissione per linea materna anteriori al 1° gennaio 1948 rimane precluso in sede amministrativa e può essere ottenuto esclusivamente in via giudiziale[17].

Nel corso della presentazione del decreto-legge n. 36/2025, il Governo ha manifestato l'intenzione di introdurre una disciplina che consenta il riconoscimento amministrativo della cittadinanza anche nei casi di trasmissione per linea materna anteriori al 1° gennaio 1948[18], eliminando la necessità di ricorrere esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Sotto questo profilo, l'introduzione di una procedura amministrativa costituirebbe certamente il naturale completamento dell'evoluzione giurisprudenziale ma, ad avviso di chi scrive, la tempistica dell'intervento suscita significative perplessità circa la sua effettiva utilità.

costituzionalmente corretta dell'art. 219 della legge n. 151/1975. Disamina e commento pratico (Nota a Cass. sez. un. civ. 25 febbraio 2009, n. 4466) in *Lo stato civile italiano*, n. 7, 2009, pp. 487-489.

[17] M. MELLONE, *Disciplina della cittadinanza italiana e donne cittadine. Una discriminazione mai terminata*, cit., evidenzia come le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione abbiano progressivamente rimosso gli effetti delle disposizioni discriminatorie in materia di cittadinanza, riconoscendo il diritto allo *status* ai discendenti delle donne italiane che ne erano stati illegittimamente esclusi. Tale riconoscimento, tuttavia, continua a dipendere dall'intervento dell'autorità giudiziaria, con conseguenti costi e tempi elevati, in ragione dell'assenza di una disciplina legislativa organica che recepisca e renda effettivi gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo. L'Autore pone, pertanto, l'accento sull'inerzia del legislatore, che non ha ancora provveduto a risolvere in via definitiva la questione. Nonostante il consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale, permane, infatti, un sistema nel quale il pieno esercizio del diritto alla cittadinanza è subordinato all'iniziativa giudiziale, con evidenti ricadute sul piano dell'effettività della tutela. L'autore auspica, quindi, un intervento normativo volto a eliminare definitivamente le residue discriminazioni e ad assicurare una disciplina pienamente conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di uguaglianza.

[18] E. MAZZARA, *Disuguaglianza di genere e cittadinanza: una questione ancora aperta*, cit., evidenzia come il legislatore abbia dichiarato l'intenzione di individuare in via definitiva il limite temporale entro il quale far retroagire gli effetti dell'applicazione dei principi costituzionali, ponendo così fine ai contrasti giurisprudenziali emersi nel tempo. In particolare, il comunicato stampa n. 121 del 28 marzo 2025 stabilisce che la trasmissione della cittadinanza sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti nati dopo il 1° gennaio 1927, ossia a coloro che erano ancora minorenni alla data di entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948. La riforma recepisce così un criterio tradizionalmente impiegato nella disciplina della cittadinanza, secondo cui lo *status* giuridico dei genitori si trasmette ai figli soltanto quando questi siano ancora minorenni. Pur riconoscendo l'esigenza di individuare un limite temporale certo e uniforme, l'Autrice osserva come tale scelta abbia prodotto, sul piano concreto, situazioni paradossali, nelle quali, all'interno del medesimo nucleo familiare, alcuni figli potevano beneficiare della cittadinanza trasmessa dai genitori mentre quelli già maggiorenni alla data individuata dal legislatore ne rimanevano esclusi. Il criterio anagrafico, pertanto, pur perseguendo l'obiettivo di assicurare certezza alla disciplina, può determinare disparità di trattamento fondate esclusivamente sull'età dei discendenti.

La riforma del 2025, infatti, non si è limitata a modificare le modalità di accertamento della cittadinanza ma è intervenuta direttamente sui presupposti sostanziali dell'acquisto dello *status civitatis*, introducendo, mediante il nuovo art. 3-*bis*, un limite massimo alla trasmissione della cittadinanza per discendenza. La futura procedura amministrativa verrebbe, dunque, a inserirsi in un quadro normativo profondamente mutato, nel quale molte delle fattispecie che avevano originato il contenzioso relativo alla trasmissione della cittadinanza per linea materna risultano ormai escluse in radice dall'ambito di applicazione della disciplina sostanziale.

Ne consegue che una riforma concepita per sostituire migliaia di giudizi rischia, nella pratica, di trovare un ambio applicativo piuttosto ristretto, assumendo un valore prevalentemente simbolico piuttosto che realmente innovativo. Essa interverrebbe, infatti, in un momento in cui il diritto sostanziale che avrebbe dovuto rendere più agevole è stato nel frattempo significativamente ridimensionato dal legislatore. Da questa prospettiva, una futura via amministrativa appare scarsamente idonea a soddisfare le aspettative dei discendenti per linea materna e rischia di tradursi in un intervento di limitata efficacia pratica incapace di incidere sulla tutela effettiva dei diritti.

3. Gli effetti discriminatori della legge n. 74/2025: il limite generazionale tra discriminazione indiretta e discriminazione per associazione

Se, come si è visto, la futura procedura amministrativa rischia di assumere un valore prevalentemente simbolico, ciò dipende dal fatto che il vero mutamento introdotto dalla legge n. 74/2025 riguarda il diritto sostanziale. È proprio su questo piano che emerge il profilo più problematico della riforma.

I discendenti di cittadine italiane nati prima del 1° gennaio 1948 non possono tuttora accedere alla procedura amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, potendo far valere il proprio diritto esclusivamente attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria. Per questa categoria di soggetti, pertanto, l'azione giudiziaria non costituisce una modalità alternativa di riconoscimento della cittadinanza (come avviene per i discendenti per linea paterna) ma l'unico rimedio predisposto dall'ordinamento per rimuovere gli effetti della discriminazione originariamente subita dalle donne nella trasmissione dello *status civitatis*.

È in questa prospettiva che si coglie la specificità della questione posta dalla legge n. 74/2025. La nuova disciplina interviene, infatti, nel momento stesso in cui tali soggetti esercitano il rimedio giurisdizionale reso necessario dalla precedente discriminazione. In altri termini, il legislatore assume quale presupposto ostativo al riconoscimento dello *status* il ritardo con cui la cittadinanza viene fatta valere, sebbene tale ritardo sia interamente riconducibile alla discriminazione legislativa che, per decenni, ha impedito alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza ai propri figli alle stesse condizioni riconosciute agli uomini.

Ne deriva un evidente paradosso: l'effetto prodotto dalla discriminazione storica viene utilizzato come ragione per negare definitivamente il diritto proprio ai soggetti che ne hanno subito le conseguenze.

In questo contesto si colloca il limite generazionale introdotto dall'art. 3-*bis*. Tale requisito configura un criterio solo apparentemente neutro in quanto, sebbene esso non distingua formalmente tra discendenza paterna e discendenza materna, il suo impatto concreto grava in misura significativamente maggiore sui discendenti della linea materna.

La ragione di tale disparità emerge chiaramente se si considera il diverso percorso storico delle due categorie: i discendenti per linea paterna hanno potuto, nel corso dei decenni, ottenere il riconoscimento della cittadinanza attraverso la procedura amministrativa; i discendenti per linea materna, invece, ne sono stati esclusi unicamente in ragione del sesso dell'ascendente e hanno dovuto attendere il progressivo superamento della discriminazione ad opera della giurisprudenza ricorrendo necessariamente alla tutela giurisdizionale per ottenere il riconoscimento del proprio *status*.

Ne consegue che la maggiore distanza genealogica oggi rilevante ai fini dell'art. 3-*bis* non costituisce una circostanza neutra né casuale; al contrario, essa rappresenta il prodotto diretto della pregressa disciplina discriminatoria. I soggetti appartenenti alla terza, quarta o ulteriore generazione della linea materna si trovano, infatti, in tale posizione proprio perché, per decenni, la trasmissione della cittadinanza attraverso la donna è stata illegittimamente impedita. Se tale ostacolo non fosse esistito, essi avrebbero potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza ben prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina[19].

La riforma assume, dunque, quale parametro decisivo una distanza genealogica che non è autonoma rispetto alla discriminazione storica ma ne costituisce l'effetto giuridico. È proprio questo nesso causale a far emergere il dubbio che la disciplina possa integrare una forma di discriminazione indiretta[20] a danno dei discendenti per linea materna.

[19] La considerazione assume particolare rilievo alla luce della progressiva rimozione delle discriminazioni fondate sul sesso nella trasmissione della cittadinanza, culminata nella dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che impedivano alla madre italiana di trasmettere la cittadinanza ai figli nati anteriormente al 1° gennaio 1948. La disciplina successivamente introdotta, nel subordinare il riconoscimento della cittadinanza alla distanza genealogica, finisce così per incidere anche su situazioni la cui attuale configurazione è stata determinata proprio dalla precedente discriminazione.

[20] La nozione di discriminazione indiretta, elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, presuppone che il giudizio di uguaglianza non si arresti al dato formale della disposizione ma investa i suoi effetti concreti. Una misura apparentemente neutra può, infatti, risultare incompatibile con il principio di parità quando riproduca, anche inconsapevolmente, gli svantaggi derivanti da fattori storicamente discriminatori. La centralità attribuita dall'ordinamento dell'Unione all'effettività della tutela antidiscriminatoria conferma che il divieto di discriminazione non opera soltanto nei confronti delle disparità esplicite ma si estende anche ai meccanismi normativi suscettibili di consolidarne o perpetuarne gli effetti. In tale prospettiva si colloca l'art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2000/43/CE e della direttiva 2000/78/CE che qualifica come discriminazione indiretta la situazione in cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri pongano persone appartenenti a un determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. A partire da tale definizione, la Corte di giustizia ha progressivamente ampliato la portata di tale istituto sino a farne uno degli strumenti fondamentali per garantire un'effettiva tutela contro le discriminazioni. Tra le pronunce più significative si annoverano la sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, *Bilka-*

Occorre precisare che tale categoria è stata originariamente sviluppata nell'ambito applicativo delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE ma la sua elaborazione giurisprudenziale non si esaurisce nell'interpretazione di tali testi normativi. La giurisprudenza della Corte di giustizia[21] mostra, infatti, come la discriminazione indiretta non rappresenti un mero istituto settoriale del diritto antidiscriminatorio ma uno strumento attraverso il quale trova concreta attuazione il principio generale di uguaglianza, oggi consacrato negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo la sentenza 16 luglio 2015, resa nella causa C-83/14, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*[22], nella quale la Corte attribuisce centralità agli effetti concreti della misura controversa e alla sua idoneità a perpetuare uno svantaggio strutturale. Il metodo di analisi adottato dalla Corte appare particolarmente significativo poiché consente di verificare se una disciplina apparentemente neutra finisca, in realtà, per consolidare le conseguenze di una pregressa situazione di diseguaglianza.

L'operazione interpretativa qui proposta non consiste, pertanto, nell'estendere l'ambito di applicazione delle direttive antidiscriminatorie alla materia della cittadinanza. Si tratta, piuttosto, di verificare se una disciplina nazionale, sottoposta al vaglio degli artt. 20 e 21 della Carta, dell'art. 18 TFUE e dell'art. 3, comma 2, Cost., produca gli stessi effetti che la Corte di giustizia considera incompatibili con il principio di uguaglianza nei settori disciplinati dal diritto derivato.

Ad avviso di chi scrive, tale verifica conduce a una risposta positiva. Lo svantaggio non deriva, infatti, dal criterio generazionale in quanto tale ma dal fatto che esso incorpora e rende giuridicamente rilevanti le conseguenze della discriminazione storica.

Il legislatore, anziché eliminare definitivamente gli effetti della precedente discriminazione subita dalle donne nella trasmissione della cittadinanza, finisce così per consolidarli. L'applicazione indistinta del limite generazionale priva, infatti, nella maggior parte dei casi, i discendenti per linea materna della

Kaufhaus GmbH c. Karin Weber von Hartz, relativa al lavoro a tempo parziale, la sentenza 9 febbraio 1999, causa C-167/97, *Seymour-Smith*, concernente il ricorso alla prova statistica, e la sentenza 16 luglio 2015, causa C-83/14, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD*, in materia di discriminazione fondata sull'origine etnica.

[21] Già nella sentenza *Mangold* (C-144/04) la Corte di giustizia ha chiarito che il principio di non discriminazione costituisce un principio generale del diritto dell'Unione rispetto al quale la direttiva opera come mera concretizzazione normativa. Tale impostazione è stata successivamente ribadita nella sentenza *Kücükdeveci* (C-555/04), nella quale la Corte ha affermato che il divieto di discriminazione non trae origine dalla direttiva 2000/78/CE ma da un principio generale dell'ordinamento dell'Unione, oggi espressamente consacrato nella Carta dei diritti fondamentali.

[22] Tale pronuncia rappresenta uno dei punti più avanzati dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte poiché ha riconosciuto il carattere discriminatorio di una misura applicata indistintamente all'intera popolazione di una determinata zona urbana ma concretamente idonea a produrre effetti pregiudizievoli prevalentemente nei confronti della minoranza rom. Da tale evoluzione emerge con chiarezza che l'obiettivo perseguito dalle direttive e dalla giurisprudenza della Corte non è soltanto quello di vietare comportamenti discriminatori direttamente individuabili ma anche quello di impedire che disparità di trattamento continuino a produrre effetti, in via indiretta, attraverso meccanismi solo apparentemente neutri. La tutela antidiscriminatoria, pertanto, assume una dimensione sostanziale orientata a rimuovere non soltanto le discriminazioni manifeste ma anche quelle che, pur celandosi dietro criteri apparentemente imparziali, finiscono per perpetuare condizioni di svantaggio strutturale.

possibilità di ottenere il riconoscimento giudiziale dello *status*, trasformando il ritardo imposto dall'ordinamento nell'effetto irreversibile della perdita del diritto.

L'inquadramento della fattispecie nell'ambito della discriminazione indiretta, pur consentendo di cogliere gli effetti concretamente prodotti dal limite generazionale introdotto dall'art. 3-*bis*, non sembra esaurire il fenomeno giuridico sotteso alla riforma. L'analisi può, infatti, essere ulteriormente sviluppata ricorrendo alla categoria della discriminazione per associazione[23], elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea quale espressione del principio generale di uguaglianza.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata[24], il divieto di discriminazione non tutela esclusivamente il soggetto direttamente portatore della caratteristica protetta ma opera ogniqualvolta il trattamento deteriore sia causalmente riconducibile a uno dei fattori di discriminazione vietati, anche se tale fattore appartiene a un soggetto diverso dal destinatario della misura.

[23] La discriminazione per associazione rappresenta una figura ormai consolidata nel diritto antidiscriminatorio europeo, sebbene non espressamente definita dalle direttive dell'Unione europea né dalla legislazione italiana. Essa ricorre quando un soggetto subisce un trattamento meno favorevole non per il possesso di una caratteristica protetta ma in ragione del rapporto che lo lega a una persona portatrice di tale caratteristica. Il presupposto della discriminazione, pertanto, non è costituito dalla condizione personale della vittima, bensì dall'esistenza di un vincolo familiare, affettivo, professionale o sociale con il soggetto appartenente alla categoria protetta. L'elaborazione della nozione è frutto dell'interpretazione evolutiva della direttiva 2000/78/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, il quale istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Sebbene tale decreto non menzioni espressamente la discriminazione per associazione, il principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione impone di attribuire alle sue disposizioni il significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

[24] La pronuncia fondamentale è la sentenza del 17 luglio 2008, resa nella causa C-303/06, *Coleman c. Attridge Law e Steve Law* nella quale la Corte ha ritenuto applicabile la direttiva 2000/78/CE osservando che un'interpretazione limitata ai soli soggetti direttamente portatori del fattore protetto avrebbe compromesso l'effettività della tutela predisposta dal legislatore europeo. In tale pronuncia, la Corte ha affermato espressamente che il divieto di discriminazione «non si riferisce ad una determinata categoria di persone, bensì ai motivi sui quali la discriminazione è fondata». Ne consegue che l'oggetto della tutela non è la persona discriminata in quanto tale bensì il motivo discriminatorio che determina il trattamento deteriore. Tale affermazione riveste una portata sistematica di particolare rilievo poiché segna uno spostamento del baricentro della disciplina dalla figura del destinatario della discriminazione alla causa che la determina. In questa prospettiva, il divieto di discriminazione continua a operare anche quando il trattamento sfavorevole sia rivolto nei confronti di un soggetto che non è direttamente portatore della caratteristica protetta purché esso sia causalmente riconducibile a uno dei motivi di discriminazione vietati dall'ordinamento. Un ulteriore sviluppo di tale orientamento si rinviene nella sentenza del 20 giugno 2019, resa nella causa C-404/18, *Hakelbracht e a.*, con la quale la Corte ha esteso la tutela antidiscriminatoria anche ai soggetti collegati alla vittima della discriminazione, rafforzando il principio secondo cui la protezione non si esaurisce nella persona direttamente portatrice della condizione di svantaggio. Anche in questa occasione la Corte ha valorizzato la funzione sostanziale della disciplina antidiscriminatoria osservando che il divieto di discriminazione perderebbe gran parte della propria effettività qualora fosse consentito adottare misure pregiudizievoli nei confronti di coloro che risultano strettamente connessi alla vittima principale. L'elemento comune a tali pronunce non risiede, dunque, nella natura del rapporto associativo bensì nel fatto che il trattamento deteriore trova la propria causa determinante nel fattore protetto. La discriminazione per associazione costituisce, pertanto, una specifica manifestazione del più generale principio di effettività del diritto dell'Unione poiché impedisce che il divieto di discriminazione venga eluso attraverso misure formalmente rivolte nei confronti di soggetti diversi dal diretto titolare della caratteristica protetta ma sostanzialmente riconducibili al medesimo fattore discriminatorio. Anche la dottrina sembra ormai orientata verso una concezione ampia della discriminazione per associazione. Sul punto si vedano a L. WADDINGTON, *Case C-303/06, Coleman v Attridge Law*, in *Common Market Law Review*, 2009; S. FREDMAN, *Discrimination Law*, in *Oxford University Press*, 2011.

La discriminazione per associazione costituisce, dunque, una particolare modalità di manifestazione del principio di uguaglianza nella quale assume rilievo non la titolarità della caratteristica protetta ma il rapporto causale tra il trattamento differenziato e il fattore discriminatorio.

La vicenda relativa alla cittadinanza italiana presenta, tuttavia, una peculiarità rispetto ai casi sinora esaminati dalla Corte di giustizia. Nei precedenti europei il rapporto associativo si sviluppa normalmente in una dimensione contemporanea, familiare, lavorativa o personale; nel caso in esame, invece, esso si colloca lungo una successione genealogica. L'associazione, quindi, non lega due soggetti contemporaneamente inseriti nel medesimo rapporto giuridico ma un discendente alla propria ascendente dalla quale trae origine la situazione discriminatoria.

Tale peculiarità, tuttavia, non modifica la struttura della fattispecie. Se la *ratio* della discriminazione per associazione consiste nell'impedire che un soggetto subisca un trattamento sfavorevole riconducibile a un fattore protetto riferibile ad altri, non vi è alcuna ragione sistematica per limitarne l'operatività ai soli rapporti contemporanei. Ciò che rileva è esclusivamente la permanenza del nesso causale tra il trattamento deteriore e il fattore discriminatorio.

È proprio questo nesso causale a caratterizzare la disciplina della cittadinanza. La posizione dei discendenti per linea materna continua, infatti, a dipendere dal sesso dell'ascendente che, in forza della disciplina previgente, non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli alle stesse condizioni riconosciute agli uomini. La discriminazione originaria non si è, quindi, esaurita nella sfera giuridica della donna direttamente discriminata ma continua a produrre effetti nei confronti dei suoi discendenti, i quali subiscono ancora oggi un trattamento deteriore esclusivamente in ragione del rapporto genealogico che li lega alla persona destinataria della discriminazione.

Ne discende che l'art. 3-*bis* non introduce semplicemente un nuovo criterio di delimitazione temporale o genealogica dell'acquisto della cittadinanza ma attribuisce rilevanza giuridica agli effetti permanenti di una discriminazione legislativa ormai riconosciuta come incompatibile con i principi costituzionali.

La maggiore distanza genealogica valorizzata dalla nuova disciplina, infatti, non costituisce una circostanza autonoma rispetto al trattamento discriminatorio originario bensì il risultato diretto della preclusione che, per decenni, ha impedito alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza ai figli alle medesime condizioni riconosciute agli uomini.

Ne consegue che la legge n. 74/2025 non si limita a disciplinare situazioni omogenee mediante un criterio apparentemente neutro ma finisce per equiparare posizioni che omogenee non sono.

I discendenti per linea paterna e quelli per linea materna giungono infatti all'applicazione dell'art. 3-*bis* attraverso percorsi giuridici profondamente differenti: i primi hanno sempre potuto conseguire il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa; i secondi ne sono rimasti esclusi per effetto di

una discriminazione fondata sul sesso, potendo far valere il proprio diritto esclusivamente in sede giurisdizionale. L'apparente neutralità del limite generazionale nasconde, pertanto, una diseguaglianza sostanziale che il legislatore avrebbe dovuto considerare e, semmai, compensare.

Sotto tale profilo emerge, anzitutto, un possibile contrasto con l'art. 3, secondo comma, Cost. in quanto la Repubblica è chiamata non soltanto ad astenersi dall'introdurre discriminazioni ma anche a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva eguaglianza dei cittadini. La disciplina in esame opera, invece, in senso inverso: anziché eliminare gli effetti della discriminazione storicamente subita dalle donne italiane nella trasmissione della cittadinanza, assume proprio tali effetti quale presupposto per negare definitivamente il riconoscimento dello *status civitatis*.

In tal modo il legislatore non rimuove la diseguaglianza ma la cristallizza, trasformando una discriminazione storica in una limitazione permanente destinata a gravare sui discendenti.

A tale profilo si aggiunge la violazione dell'art. 24 Cost[25]. poiché per i discendenti di cittadine italiane nati prima del 1° gennaio 1948 la tutela giurisdizionale non rappresenta un rimedio facoltativo o alternativo bensì l'unico strumento predisposto dall'ordinamento per ottenere il riconoscimento di un diritto che l'amministrazione continua a non poter riconoscere. L'introduzione del limite generazionale incide, dunque, proprio sull'unica forma di tutela effettiva riconosciuta a tale categoria di soggetti, privando di concreta utilità il rimedio giurisdizionale predisposto per eliminare gli effetti della precedente discriminazione.

La disciplina appare, inoltre, suscettibile di porsi in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 8 e 14 CEDU, all'art. 18 TFUE e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto per la richiamata giurisprudenza comunitaria rilevano non soltanto le discriminazioni dirette ma anche le misure apparentemente neutrali che producono effetti sproporzionatamente pregiudizievoli nei confronti di categorie storicamente svantaggiate o che perpetuano gli effetti di pregresse discriminazioni.

Sotto questo profilo, il limite generazionale introdotto dall'art. 3-*bis* appare privo di una giustificazione obiettiva, ragionevole e proporzionata poiché assume come parametro di valutazione una condizione genealogica che costituisce essa stessa il risultato della precedente discriminazione fondata sul sesso.

[25] L'art. 24, primo comma, Cost. garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Sull'effettività della tutela giurisdizionale quale esigenza connessa alla garanzia del diritto di azione, cfr. Corte cost., sentenza n. 18 del 1996; Corte cost., sentenza n. 113 del 2009. Per il profilo processuale, si veda A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 2014, p. 5 ss.; L.P. COMOGLIO, *Garanzie costituzionali e "giusto processo"*, in *Rivista di diritto processuale*, 1991, p. 319 ss. Il riferimento alla tutela giurisdizionale effettiva nell'ordinamento dell'Unione presuppone, anche in questo caso, l'applicabilità del diritto dell'Unione alla fattispecie: Corte giust. UE, 19 giugno 1990, causa C-213/89, *Factortame*, punti 19-21; 13 marzo 2007, causa C-432/05, *Unibet*, punti 37-44.

In definitiva, la disciplina censurata sembra realizzare una duplice violazione del principio di eguaglianza: da un lato, essa integra una forma di discriminazione indiretta poiché un criterio formalmente neutro produce effetti significativamente più gravosi nei confronti dei discendenti per linea materna; dall'altro, essa può essere ricondotta allo schema della discriminazione per associazione in quanto il trattamento deteriore continua a trovare la propria causa esclusivamente nel rapporto genealogico con una donna destinataria della disciplina discriminatoria originaria.

Le due qualificazioni non si pongono in rapporto di alternatività ma descrivono due profili complementari della medesima vicenda costituzionale: la prima mette in luce il modo in cui opera la norma; la seconda individua la ragione per cui gli effetti discriminatori continuano a prodursi. In entrambe le prospettive, il dato decisivo rimane immutato: il legislatore del 2025, anziché recidere definitivamente il nesso tra la discriminazione storicamente subita dalle donne italiane e la posizione giuridica dei loro discendenti, finisce per attribuire a quel medesimo nesso una nuova e definitiva rilevanza normativa.

4. Le obiezioni alla tesi della discriminazione e la loro tenuta alla luce del diritto costituzionale e dell'Unione europea

Se l'analisi fin qui svolta conduce a ritenere che l'art. 3-*bis* della legge n. 91/1992 perpetui, attraverso un criterio solo apparentemente neutro, gli effetti della discriminazione storica subita dalle donne nella trasmissione della cittadinanza, occorre ora verificare la tenuta di tale ricostruzione rispetto alle principali obiezioni che essa può suscitare.

Una prima obiezione potrebbe fondarsi sull'assunto che la disciplina della cittadinanza rientri nella competenza esclusiva degli Stati membri e che, pertanto, le categorie elaborate dalla Corte di giustizia non possano assumere rilievo nel presente contesto. L'argomento non persuade. La giurisprudenza europea ha, infatti, costantemente affermato che l'esercizio della competenza statale in materia di cittadinanza, quando incide sullo *status* di cittadino dell'Unione, resta soggetto al rispetto dei principi di proporzionalità, effettività e non discriminazione[26].

[26] Un passaggio fondamentale nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia è rappresentato dalla sentenza del 12 marzo 2019, resa nella causa C-221/17, *Tjebbes e a.* In tale pronuncia, la Corte ha ulteriormente precisato i limiti entro i quali gli Stati membri possono esercitare la propria competenza in materia di perdita della cittadinanza nazionale, affermando che «La perdita *ipso iure* della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell'Unione» (par. 41). La decisione si pone in linea di continuità con la sentenza *Rottmann*, (C-135-08) della quale costituisce un significativo sviluppo. Se, infatti, in quest'ultima il controllo di proporzionalità riguardava un provvedimento individuale di revoca della cittadinanza ottenuta mediante frode, in *Tjebbes* tale controllo viene esteso anche alle ipotesi in cui la perdita della cittadinanza consegue automaticamente alla legge. La Corte chiarisce così che la natura automatica del meccanismo estintivo non è di per sé idonea a sottrarlo al sindacato imposto dal diritto dell'Unione. Ciò che rileva, infatti, non è la fonte della perdita (amministrativa o legislativa) bensì l'incidenza che essa produce sullo *status* di cittadino dell'Unione e, conseguentemente, sull'effettivo godimento dei diritti conferiti dai Trattati. La successiva giurisprudenza ha

La questione non riguarda, dunque, la titolarità della competenza legislativa bensì i limiti entro i quali essa può essere esercitata.

Una seconda obiezione potrebbe rilevare che le nozioni di discriminazione indiretta e di discriminazione per associazione sono state elaborate nell'ambito delle direttive antidiscriminatorie e non nella materia della cittadinanza. Anche tale rilievo non coglie il nucleo della ricostruzione proposta. L'argomento sviluppato in questo contributo non presuppone l'applicazione diretta delle direttive ma utilizza l'elaborazione della Corte di giustizia quale criterio interpretativo del principio generale di uguaglianza per verificare se una disciplina nazionale apparentemente neutra produca effetti incompatibili con tale principio.

Un'ulteriore obiezione potrebbe sostenere che la discriminazione per associazione presupponga un rapporto contemporaneo tra la vittima della discriminazione e il soggetto che ne subisce gli effetti mentre nella materia della cittadinanza il collegamento si sviluppa lungo una successione genealogica.

Anche questa obiezione non appare decisiva. Una volta riconosciuto che l'elemento centrale è il rapporto causale tra il fattore protetto e il trattamento deteriore, la dimensione temporale del rapporto associativo perde autonoma rilevanza. Ciò che conta è verificare se gli effetti della discriminazione originaria continuino a incidere sulla posizione giuridica dei discendenti. Se tale nesso permane, il mero decorso del tempo non è sufficiente a interromperlo.

Resta, infine, da verificare se la disparità così prodotta possa essere giustificata dalla finalità perseguita dal legislatore di circoscrivere il riconoscimento della cittadinanza ai soggetti che conservino un effettivo legame con la comunità nazionale.

ulteriormente consolidato tale orientamento. Nella sentenza *JY* (C-118/20), la Corte ha ribadito che anche la rinuncia preventiva alla cittadinanza d'origine, richiesta nell'ambito di una procedura di naturalizzazione in un altro Stato membro, deve essere sottoposta a un rigoroso vaglio di proporzionalità. In particolare, non è consentito esporre l'interessato, neppure temporaneamente, al rischio di una perdita definitiva dello *status* di cittadino dell'Unione in assenza di adeguate garanzie. La dottrina ha ampiamente valorizzato tale evoluzione giurisprudenziale. Si rinvia, in particolare, a R. PALLADINO, *Cittadinanza europea e "rispetto del diritto dell'Unione europea" in ipotesi di perdita della cittadinanza statale*, in AA.VV (a cura di), *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Bari, 2019, p. 591 ss.; C. NOTA, *La perdita ipso iure della cittadinanza nazionale e dell'Unione e il test di proporzionalità alla luce della sentenza X della Corte di giustizia*, in *Quaderni Aisdue*, n. 1, 2024, pp. 1-9; S. MARINAI, *Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali*, Milano, 2017, p. 207 ss.; E. SPAVENTA, *La cittadinanza europea, trent'anni dopo: il rapporto con la cittadinanza nazionale*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 4, 2022, pp. 920-923; G. GOTTI, *Cittadinanza dell'Unione e residenza: quali prospettive dopo Tjebbes?*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 4, 2020, pp. 349-365; B. NASCIMBENE, *Cittadinanza: riflessioni su problemi attuali di diritto internazionale ed europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2025, p. 5 ss., spec. pp. 18-19. Particolarmente significativa è la posizione di S. MARINAI, *Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell'Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana*, cit., il quale riconosce come l'esigenza di evitare una cittadinanza meramente formale possa rispondere a una finalità razionale ma osserva che il criterio del legame effettivo non costituisce un principio consolidato del diritto dell'Unione suscettibile di applicazione generalizzata. L'Autore rileva, inoltre, che la riforma italiana ricorre a criteri astratti e automatici, senza prevedere una valutazione individuale dell'effettivo rapporto del soggetto con l'Italia. Proprio tale assenza di un esame caso per caso si porrebbe, secondo la sua ricostruzione, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale richiede una verifica concreta della proporzionalità delle limitazioni incidenti sui diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione.

Il problema non riguarda la legittimità di tale obiettivo perseguito bensì la proporzionalità del mezzo prescelto: assumere come parametro decisivo una distanza genealogica che costituisce essa stessa il prodotto della precedente discriminazione rende dubbia la ragionevolezza della soluzione adottata.

L'esame delle principali obiezioni conferma, dunque, la solidità della ricostruzione proposta. Nessuno dei rilievi considerati esclude che la disciplina introdotta dall'art. 3-*bis* possa essere scrutinata alla luce delle categorie della discriminazione indiretta e della discriminazione per associazione elaborate dalla Corte di giustizia. Al contrario, il confronto con tali obiezioni dimostra come la disciplina della cittadinanza debba essere valutata nel quadro dei principi dell'Unione europea, in particolare del principio di uguaglianza e del requisito di effettività della tutela giurisdizionale.

In questa prospettiva, il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 147/2026[27] conferma che il sindacato sulla nuova disciplina non può esaurirsi nella sola dimensione costituzionale interna ma richiede un pieno confronto con il diritto dell'Unione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia[28]. L'ordinanza è significativa anche per la ricostruzione della situazione delle linee

[27] Con ordinanza n. 147/2026 del 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito dei giudizi promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso in relazione all'art. 3-*bis* della legge n. 91/1992, formulando il seguente quesito: «se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE ostino all'adozione di una disciplina quale quella prevista dall'articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025, come convertito, nella parte in cui configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso articolo 3-*bis* ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione». La Corte ha rilevato, in particolare, che «un chiarimento da parte della CGUE avente ad oggetto la portata di tali disposizioni e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza è rilevante per la soluzione della questione avente come parametro interposto le citate norme dei trattati». Sul dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, si vedano, tra gli altri, U. VILLANI, *Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giuseppe Tesauro*, Napoli, II, 2014, p. 1303; V. DI COMITE, *La tutela giurisdizionale tra diritto dell'Unione europea e diritto nazionale*, in *Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello*, a cura di F.J. LACAVA - P. OTRANTO - A.F. URICCHIO, Bari, 2017, p. 115. L'ordinanza di rinvio induce a interrogarsi sulla coerenza della posizione assunta dalla Consulta. Se, infatti, nella sentenza n. 63/2026 la compatibilità dell'art. 3-*bis* con il diritto dell'Unione sembrava non suscitare particolari perplessità, ci si chiede per quale ragione, a distanza di pochi mesi, la stessa Corte abbia ritenuto necessario sottoporre la questione all'esame della Corte di giustizia. Non è questa la sede per approfondire le possibili ragioni di tale mutamento di prospettiva. È tuttavia, possibile osservare come l'ordinanza n. 147/2026 rilevi una maggiore consapevolezza della complessità delle questioni eurounitarie sottese alla nuova disciplina e, soprattutto, delle implicazioni che la qualificazione dello *status* di cittadinanza produce nell'ordinamento dell'Unione. Pur senza smentire espressamente l'impostazione adottata nella sentenza n. 63/2026, il rinvio pregiudiziale lascia emergere un dubbio sulla compatibilità dell'art. 3-*bis* con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE, riaprendo il confronto con quel diritto vivente che qualifica la cittadinanza *iure sanguinis* come *status* originario e non come mera aspettativa subordinata alla permanenza di determinati presupposti.

[28] In tale prospettiva, la recente sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione assume rilievo quale significativo antecedente interpretativo della questione rimessa alla Corte di Giustizia in quanto offre un parametro ermeneutico idoneo a orientare la valutazione della compatibilità della riforma del 2025 con i principi del diritto dell'Unione europea, in particolare con quelli di proporzionalità, tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto. Tale pronuncia, infatti, pur avendo ad oggetto il distinto tema degli effetti della naturalizzazione del genitore sulla posizione dei figli minori, rafforza la tesi secondo cui la cittadinanza *iure sanguinis*, quale *status* originariamente acquisito, non può essere compressa attraverso un'interpretazione estensiva delle cause di perdita previste dall'ordinamento né, a maggior ragione, mediante interventi normativi retroattivi che incidano su situazioni giuridiche già definitivamente consolidate. Ne consegue che tale arresto giurisprudenziale costituisce un importante elemento sistematico a sostegno

materne anteriori al 1° gennaio 1948 e della prassi amministrativa che ne aveva impedito il riconoscimento della cittadinanza per derivazione materna. Tale circostanza contribuisce, infatti, a definire il contesto nel quale si sono formate le situazioni genealogiche oggi sottoposte alla disciplina dell'art. 3-*bis*.

5. Conclusioni: verso una rilettura della riforma conforme ai principi di uguaglianza ed effettività della tutela

Tirando le somme del discorso, l'art. 3-*bis*, per quanto qui rileva, sembra dar luogo a una forma di discriminazione indiretta poiché il limite generazionale, pur formulato in termini apparentemente neutrali, produce un effetto sproporzionalmente sfavorevole nei confronti dei discendenti di donne italiane che, in passato, sono state oggetto di una discriminazione legislativa nella trasmissione della cittadinanza. Il medesimo fenomeno appare, altresì, riconducibile, in chiave evolutiva, alla figura della discriminazione per associazione giacché il trattamento deteriore trova la propria causa esclusivamente nel rapporto genealogico con una donna che fu destinataria di quella disciplina discriminatoria.

Da questa ricostruzione deriva una sequenza di rimedi articolata su più livelli.

In primo luogo, deve essere verificata la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 74/2025. Il principio di conservazione della legge impone, infatti, al giudice di privilegiare, tra le possibili letture dell'art. 3-*bis*, quella che eviti di attribuire rilevanza giuridica agli effetti permanenti della discriminazione storicamente subita dalle donne nella trasmissione della cittadinanza[29]. In tale prospettiva, il limite generazionale dovrebbe ritenersi inapplicabile ogniqualvolta la sua operatività determini la cristallizzazione di una diseguaglianza già riconosciuta come incompatibile con gli artt. 3 e 29 Cost. nonché con i principi di uguaglianza, proporzionalità ed effettività della tutela elaborati nell'ordinamento dell'Unione europea.

Tale soluzione non costituirebbe un'eccezione isolata ma si collocherebbe nel solco delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali che hanno escluso l'applicazione della nuova disciplina nei confronti dei discendenti per linea paterna impossibilitati a ottenere un appuntamento consolare prima del 27 marzo 2025 per cause imputabili all'amministrazione[30]. Se l'ordinamento ritiene irragionevole che l'inefficienza

dell'argomento secondo cui le limitazioni sopravvenute al riconoscimento della cittadinanza devono essere sottoposte a un rigoroso scrutinio di compatibilità con i principi dell'ordinamento unionale.

[29] Sull'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno, per quanto possibile, al diritto dell'Unione, cfr. Corte giust. UE, 13 novembre 1990, cause riunite C-106/89 e C-107/89, *Marleasing*, punto 8; Corte giust. UE, 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer e a.*, punti 113 ss. L'obbligo incontra, tuttavia, il limite dell'interpretazione *contra legem*: Corte giust. UE, 24 gennaio 2012, causa C-282/10, *Dominguez*, punto 25. Nella presente prospettiva, l'interpretazione conforme costituisce, pertanto, un primo possibile livello di tutela, senza poter essere utilizzata per introdurre, in via giudiziale, una disciplina sostitutiva di quella dettata dal legislatore.

[30] Cfr. Trib. Palermo, Sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, sentenza n. 1071 del 13/02/2026; Trib. Genova, Sez. IX Civ., sentenza n. 3520 del 25/07/2026. In dottrina, si veda A. CIERVO, *Note a prima lettura sulla sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale*, in

amministrativa si traduca nella perdita definitiva del diritto, a maggior ragione dovrebbe escludersi che identico effetto possa derivare da una discriminazione legislativa protrattasi per decenni.

In entrambi i casi, infatti, il ritardo nell'esercizio del diritto non è imputabile all'interessato bensì a un ostacolo creato dall'ordinamento stesso.

Solo qualora tale interpretazione non fosse ritenuta praticabile, verrebbero in rilievo i rimedi di carattere costituzionale ed eurounitario. I giudici nazionali potrebbero, anzitutto, sollevare nuova questione di legittimità costituzionale sollecitando una pronuncia interpretativa[31] volta a circoscrivere l'ambito applicativo della legge n. 74/2025 o una sentenza additiva di principio che dichiari l'illegittimità della disciplina nella parte in cui non prevede un regime transitorio a tutela dei ricorsi promossi dai discendenti di donne italiane discriminate nella trasmissione della cittadinanza[32].

Parallelamente, potrebbe essere rimessa alla Corte di giustizia, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la questione della compatibilità della disciplina con l'art. 18 TFUE e con gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di verificare se il principio di non discriminazione osti a una normativa che trasformi in criterio selettivo gli effetti di una discriminazione storica[33].

Questione Giustizia, 2026, il quale, «al fine di ampliare il più possibile la latitudine dei soggetti che potrebbero comunque rientrare nell'applicazione del regime previgente, nonostante l'effetto retroattivo del decreto-legge n. 36/2025», ritiene che l'"attivazione" del potenziale cittadino dovrebbe «essere fatta retroagire e considerata provata dal momento in cui il soggetto interessato ad acquisire lo *status* si sia "attivato amministrativamente", al fine cioè di richiedere la documentazione necessaria a formalizzare l'istanza, ovvero – nel caso in cui si sia rivolto ad un'agenzia specializzata per questo tipo di pratiche – alla stipula del contratto di mandato con la succitata agenzia. Se così non fosse, del resto, il principio dell'attivazione – che, ad avviso della Consulta, rende legittimo il bilanciamento tra contrapposti interessi e, quindi, non viola il succitato principio – dovrebbe intendersi a sua volta violato, a fronte, tra l'altro, di una sorta di contatto qualificato con la P.A. ai fini della richiesta della documentazione necessaria per il riconoscimento dello *status*, documentazione che magari è stata prodotta all'istante in ritardo (certamente non imputabile alla sua volontà)».

[31] Tale soluzione consentirebbe di preservare la *ratio* della riforma evitando, tuttavia, che essa trovi applicazione in fattispecie nelle quali il ritardo nell'esercizio del diritto non è imputabile all'inerzia degli interessati bensì all'originaria illegittimità costituzionale della normativa.

[32] Attraverso tale pronuncia, la Corte potrebbe demandare al legislatore l'introduzione di una disciplina transitoria idonea a salvaguardare le situazioni maturate sotto il vigore del precedente assetto normativo. Quest'ultima soluzione appare la più coerente con il principio di uguaglianza sostanziale poiché consentirebbe di salvaguardare la scelta legislativa di introdurre criteri più restrittivi per il futuro senza pregiudicare coloro che, esclusivamente a causa di una disciplina dichiarata incostituzionale, non hanno potuto ottenere tempestivamente il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*. In tal modo, la Corte eviterebbe che una disciplina formalmente neutra produca, in via mediata, gli effetti discriminatori di una normativa già espunta dall'ordinamento.

[33] N. BRUTTI, *Riforma della cittadinanza iure sanguinis: diritto comparato e tutela multilivello*, cit., a p. 379 ss. prospetta, altresì, la possibilità che i soggetti penalizzati dalla riforma del 2025 propongano, in sede europea, un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato italiano. Secondo l'Autore, infatti, «se un diritto soggettivo, seriamente violato da una disposizione di legge nazionale non possa essere tutelato contro il legislatore nazionale sul piano interno – tranne che con il controllo di legittimità costituzionale – lo può essere sul piano sovranazionale, e in particolare dell'Ue; ciò laddove le fonti sovranazionali vincolino direttamente lo Stato italiano al rispetto di quei diritti. (…) Il risarcimento deriverebbe dalla violazione del combinato disposto degli artt. 4 del Tratt. UE (principio di leale collaborazione), che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'effettività del diritto UE, e 117 Cost, comma 1., che impone al legislatore italiano di conformarsi ai vincoli UE, con riferimento agli artt. 9, Tratt. UE e 20, Tratt. FUE (sulla

Esauriti i rimedi interni, resterebbe, infine, esperibile il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo prospettando la violazione degli artt. 6, 8 e 14[34] CEDU sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, della protezione della vita privata e familiare (comprensiva dell'identità personale[35], dello *status filiationis* e della continuità del diritto già maturato) e del divieto di non discriminazione.

La questione esaminata trascende, tuttavia, il solo ambito della cittadinanza. Essa pone un problema di carattere generale: fino a che punto il legislatore possa adottare criteri formalmente neutrali quando questi assumano come presupposto proprio gli effetti prodotti da una precedente discriminazione.

L'analisi svolta suggerisce che il principio di uguaglianza non imponga soltanto di eliminare le norme discriminatorie ma anche di impedire che i loro effetti continuino a prodursi attraverso discipline sopravvenute apparentemente imparziali. Diversamente, l'ordinamento finirebbe per trasformare una discriminazione storica in una diseguaglianza permanente, frustrando la funzione sostanziale dell'art. 3, secondo comma, Cost. e dei corrispondenti principi dell'ordinamento europeo.

Il caso dei discendenti per linea materna mostra, pertanto, come il controllo di ragionevolezza debba estendersi non solo alla formulazione della norma ma anche alle conseguenze concrete che essa produce su situazioni giuridiche ancora segnate dagli effetti di pregresse discriminazioni.

cittadinanza europea come *status* che si aggiunge a quello di cittadino di uno Stato membro), e con l'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (sul diritto al rispetto della vita privata e familiare)».

[34] La Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato che l'art. 14 CEDU deve essere interpretato in chiave sostanziale e non meramente formale. Nella sentenza *Thlimmenos c. Grecia* (2000) la Corte ha chiarito che il principio di uguaglianza può essere violato non solo quando situazioni analoghe siano trattate in modo differente ma anche quando situazioni significativamente diverse siano trattate allo stesso modo nonostante richiedano un trattamento differenziato. Analogo orientamento emerge nella giurisprudenza relativa alle discriminazioni indirette, nella quale la Corte privilegia la valutazione degli effetti concreti della misura rispetto alla sua formulazione letterale. La Corte ha, inoltre, più volte sottolineato che gli Stati membri sono gravati da obblighi positivi volti a rimuovere gli effetti persistenti di pregresse discriminazioni soprattutto quando esse incidano su aspetti essenziali dell'identità personale o dello *status* familiare (si vedano, tra le altre, *Genovese c. Malta*, 2011, e *Mennesson c. Francia*, 2014). Ne deriva che una disciplina nazionale che continui a perpetuare gli effetti di una discriminazione fondata sul sesso difficilmente potrebbe ritenersi compatibile con l'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8, poiché finirebbe per consolidare una disparità di trattamento priva di una giustificazione ragionevole e lesiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

[35] Cfr. Corte cost., sentenza n. 13 del 24 gennaio 1994, secondo cui «accanto alla tradizionale funzione del cognome, quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità». Su diritto al nome tra diritto all'identità personale degli individui e diritto all'identità nazionale degli Stati, si veda S.M. CARBONE, *I diritti della persona tra CEDU, diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali (Relazione alla Giornata di studi in onore di* Giuseppe Tesauro*, Napoli, 16 novembre 2012)* in *Il Diritto dell'Unione Europea*, n. 1, 2013, pp. 25-27; G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in *Comparazione e diritto civile*, 2010, pp. 7-8.